



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"**

Via Planis 25 – 33100 UDINE

Tel. +39 0432 504190

CF 80015230305

WEB

PEC

Email

[www.liceocopernico.edu.it](http://www.liceocopernico.edu.it)

[udps05000p@pec.istruzione.it](mailto:udps05000p@pec.istruzione.it)

[udps05000p@istruzione.it](mailto:udps05000p@istruzione.it)



|                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materia</b>     | <b>Contrattazione integrativa a livello d'istituto</b>                                                                                                                                                     |
|                    | <b>CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IN MERITO A:<br/>ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA<br/>NEI LUOGHI DI LAVORO</b>                                                                       |
| <b>Riferimenti</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1</li><li>• CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K) e D)</li><li>• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.</li></ul> |
| <b>AA.SS.</b>      | 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025                                                                                                                                                                          |

L'anno 2023 il mese di febbraio il giorno 13 alle ore 10.30, presso la sede del Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Udine, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Paolo De Nardo, la RSU di istituto (Emanuele Cojutti, Elena Guerra, Luca Peresson) e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA, FLC/CGIL, UIL/SCUOLA, GILDA UNAMS, SNALS, ANIEF, si stipula il seguente Contratto Integrativo di istituto.

## Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata.

- 1) Il presente contratto integrativo di Istituto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dal CCNL del 19 aprile 2018, art.22, c.4, lett.c1 nonché dal CCNL del 29 novembre 2007, art. 6, comma 2, lettera K. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto integrativo la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore.
- 2) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità triennale anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Resta comunque salva la possibilità di modifiche, integrazioni o disdetta a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta di una delle parti.

## Art. 2 - Soggetti tutelati

- 1) I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti e le studentesse della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti e le

studentesse presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

- 2) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

### Art.3 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

- 1) Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/1996 integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
  - a) Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali.
  - b) Valutazione dei rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e gli eventuali dispositivi di prevenzione adottati, il programma per i successivi miglioramenti. Ai fini dell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il dirigente consulta il Medico Competente e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
  - c) Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure.
  - d) Organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico.
  - e) Organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti; il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

### Art.4 - Il servizio di prevenzione e protezione

- 1) Il Dirigente Scolastico individua il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per l'intero Istituto, avvalendosi eventualmente di Esperti esterni.
- 2) Previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il dirigente individua tra i dipendenti gli addetti al servizio di prevenzione e protezione: i preposti, gli addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.
- 3) Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza
- 4) I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, devono possedere capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
- 5) Sono previsti compensi di tipo forfetario per gli addetti alle squadre del Servizio prevenzione e protezione in occasione di eventi, manifestazioni e attività comprese nel PTOF sia in orario curricolare, sia in momenti extracurricolari.

### Art. 5 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

- 1) Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal D.S. in collaborazione con l'RSPP ed avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato

il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento viene revisionato ogni anno per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

- 2) Il DVR viene integrato, qualora necessario, con la valutazione dei rischi eventualmente intervenuti, come avvenuto in occasione della pandemia da SARS-CoV-2.

## Art.6 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

- 1) Il D.S., direttamente o servendosi del personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. All'incontro in questione partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i referenti di sede per la sicurezza.
- 2) Nel corso della riunione il D.S. sottopone all'esame dei partecipanti il DVR e il Piano di Emergenza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuali ove previsti, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
- 3) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il D.S. deciderà se accogliere tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

## Art. 7 - Rapporto con l'Ente proprietario

- 1) Per gli interventi di tipo strumentale e impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
- 2) In caso di pericolo grave ed imminente il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e informa tempestivamente l'Ente Locale che diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

## Art. 8 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

- 1) Il Dirigente Scolastico organizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere i contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997

## Art. 9 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1) Nell'unità scolastica viene designato dalle RSU il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) al suo interno o individuato tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso). Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente e dalle norme successive per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
- 2) Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  - a) Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, per verificare le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito. Egli segnala

preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro qualora ravvisi la necessità della presenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

- b) La consultazione da parte del D.S., prevista dal D.Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, sul piano della valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs. 81/2008.
  - c) Il RLS ha il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione di rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione di idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
  - d) Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso con la sua funzione.
  - e) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008 che deve prevedere un programma minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.L. Lavoro/Sanità del 16.01.1997 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
  - f) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
  - g) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- 3) Viene designato quale rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza il docente prof. Emanuele Cojutti.

## Art. 10 – Sorveglianza sanitaria – Medico competente

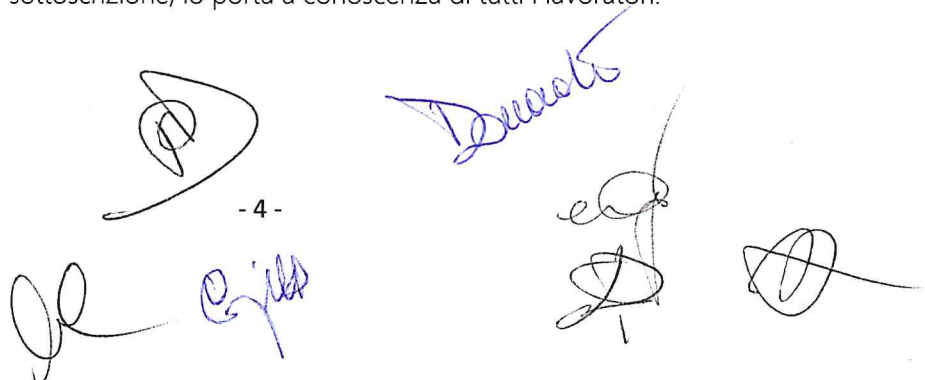
- 1) I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- 2) Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute come esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
- 3) Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

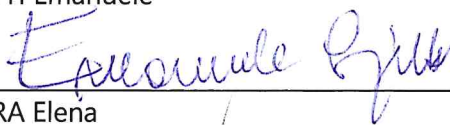
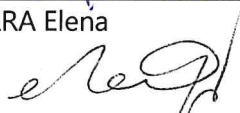
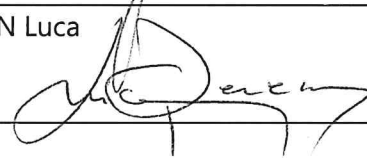
## Art. 11 - Interpretazione autentica

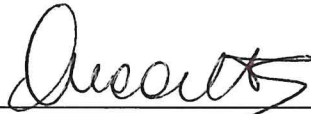
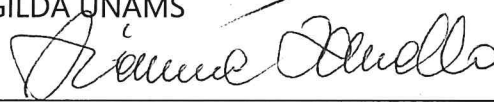
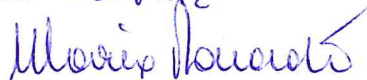
- 1) In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2) L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- 3) La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto

- 4 -



| IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             | RSU DI ISTITUTO                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE NARDO Paolo<br> | COJUTTI Emanuele<br> |
|                                                                                                     | GUERRA Elena<br>      |
|                                                                                                     | PERESSON Luca<br>    |

| SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI                                                                         |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISL/SCUOLA                                                                                           | FLC/CGIL<br>      |
| UIL/SCUOLA                                                                                            | GILDA UNAMS<br> |
| SNALS - COMPSE<br> | ANIEF<br>                                                                                           |